

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. C. 4940 Governo (Parere alla I e alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	40
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Ulteriore nuovo testo unificato C. 3681 e abb. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	44
ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)	46
Sui lavori della Commissione	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	45
AVVERTENZA	45

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 23 febbraio 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

C. 4940 Governo.

(Parere alla I e alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alessio BONCIANI (UdCpTP), *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini del prescritto parere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e X (Attività produttive), il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante

« Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo ».

Precisa che il decreto legge in esame nasce dalla convinzione che il livello di competitività del nostro Paese dipenda in misura significativa anche dalla riduzione degli oneri amministrativi che gravano sulle imprese, la quale, secondo quanto recita la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge di conversione, « è una riforma che non costa, libera risorse per la crescita e, favorendo un migliore ambiente imprenditoriale, fa aumentare l'interesse degli investitori internazionali a sviluppare iniziative economiche nel nostro Paese ».

Il decreto-legge n. 5 del 2012 si inserisce proprio in questo quadro di priorità con una serie di interventi di semplificazione, elaborati sulla base del lavoro compiuto nell'apposito tavolo cui hanno partecipato rappresentanti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e di quello dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti. Esso si

articola in tre Titoli: il Titolo I (Disposizioni in materia di semplificazioni), suddiviso in tre capi (Disposizioni generali in materia di semplificazioni, Misure di semplificazione in favore dei cittadini, Misure di semplificazione per le imprese); il Titolo II (Disposizioni in materia di sviluppo); il Titolo III (Disciplina transitoria, abrogazioni ed entrata in vigore).

All'interno di tale architettura si collocano numerose disposizioni di interesse dalla VIII Commissione che incidono su diversi ambiti di competenza della Commissione.

All'interno del Titolo I, capo II, recante misure per la semplificazione in favore dei cittadini, l'articolo 9 demanda a un decreto interministeriale, di cui però non viene indicato il termine per l'emanazione, l'approvazione del modello di dichiarazione unica di conformità degli impianti termici in sostituzione delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente. La dichiarazione unica di conformità e la documentazione allegata dovranno essere conservate presso la sede dell'interessato ed esibite, a richiesta dell'amministrazione, per i relativi controlli, fermo restando l'obbligo di comunicazione per il rilascio del certificato di agibilità da parte del comune o l'allaccio di una nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua. Al riguardo, fa notare che, mentre la rubrica dell'articolo e la relazione di accompagnamento al decreto-legge fanno riferimento ai soli impianti termici, gli allegati I e II del decreto ministeriale 37/2008 in sostituzione dei quali interverrà il modello di dichiarazione unica di conformità vengono predisposti per tutti gli impianti posti al servizio degli edifici.

L'articolo 10 novella l'articolo 9 della legge 122/1989 (c.d. legge Tognoli), al fine di consentire il trasferimento della proprietà del parcheggio pertinenziale realizzato su aree private, a condizione che diventi pertinenza di un altro immobile sito nel medesimo comune, con esclusione dei parcheggi realizzati in diritto di superficie su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, per i quali continua a vigere

la disciplina attuale che vieta, a pena di nullità dell'atto, la cessione separatamente all'unità immobiliare.

Relativamente invece al capo II recante misure di semplificazione per le imprese, segnala che la sezione III reca significative misure di semplificazione in materia di appalti pubblici. In particolare l'articolo 20 reca una serie di novelle al decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e al relativo Regolamento di attuazione volte a introdurre importanti innovazioni, quali: l'introduzione della disciplina della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) dall'articolo 62-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale), la quale sarà operativa a decorrere dal 1° gennaio 2013 e recherà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti per la partecipazione alle procedure disciplinate dal codice dei contratti; l'introduzione delle procedure per la selezione dello *sponsor* per il finanziamento e la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali, per la cui piena operatività l'articolo 61, comma 1, del decreto legge in esame demanda a un decreto ministeriale l'approvazione di linee guida applicative, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto; l'estensione anche all'affidamento dei contratti di finanziamento stipulati dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori del rispetto dei principi elencati all'articolo 27 del codice dei contratti per i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice medesimo; la riduzione ad un periodo anche inferiore ad un anno della durata dell'iscrizione dell'impresa nel Casellario informatico ai fini dell'esclusione dalla partecipazione alle gare e agli affidamenti di subappalto, nei casi di falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti per la partecipazione alle gare; la modifica della disciplina sul certificato di esecuzione lavori richiesto al contraente

generale per la qualificazione che dovrà essere redatto, non più in conformità al modello di cui all'allegato XXII del Codice – che continua ad avere vigenza fino alla definizione dei nuovi modelli – ma secondo i modelli che dovranno essere definiti dal Regolamento di attuazione; la modifica alle disposizioni in materia di sanzioni nei confronti delle SOA, in base alla quale la sanzione della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione, aggiuntiva a quella pecuniaria, è prevista unicamente per violazioni commesse, secondo valutazione da parte dell'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici, con dolo o colpa grave; la modifica dei criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero da parte di imprese italiane, in base alla quale la legalizzazione rilasciata dalle autorità consolari italiane all'estero viene circoscritta unicamente ai casi ove ciò sia ritenuto necessario, mentre ordinariamente si fa ricorso ad una certificazione rilasciata secondo modelli semplificati individuati dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, su richiesta e a spese dell'interessato, da un tecnico di fiducia del consolato o del Ministero degli affari esteri, precedentemente contemplata solo per lavori eseguiti su committenza privata per i quali nel Paese di esecuzione degli stessi non era prevista una certificazione da parte di organismi pubblici.

In tema di semplificazione in materia ambientale, recata dalla sezione IV del Capo III, richiama l'attenzione sull'articolo 23 che demanda a un regolamento di delegificazione (emanato su proposta dei Ministri dell'ambiente, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata) la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese, concentrando quindi in un solo titolo abilitativo tutti gli adempimenti ai quali esse sono sottoposte. La nuova disciplina regolamentare dovrà essere emanata al fine di garantire che l'autorizzazione unica ambientale (AUA), ferme restando le disposizioni in materia di auto-

rizzazione integrata ambientale, sostituisca ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale, sia rilasciata da un unico ente e sia rilasciata in seguito ad un procedimento improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, nonché all'esigenza di tutela degli interessi pubblici e non comporti l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese.

L'articolo 24 reca una serie di novelle alle disposizioni del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) di immediata applicazione, tra le quali segnala: l'assoggettamento ad AIA (autorizzazione integrata ambientale) dei terminali di rigassificazione e degli altri impianti localizzati in mare su piattaforme *off-shore*, per i quali viene altresì eliminata la competenza del Ministero dell'ambiente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e all'effettuazione dei controlli; la modifica dell'articolo 109 del codice dell'ambiente relativo alle procedure autorizzatorie per l'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo, in base alla quale viene emanata la condizione ostativa che consentiva il rilascio dell'autorizzazione solo ove fosse dimostrata l'impossibilità tecnica o economica dell'utilizzo dei materiali ai fini di rinascimento o di recupero oppure del loro smaltimento alternativo, e viene chiarito che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è da individuare nel Ministero dell'ambiente solo per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali; una disposizione transitoria in materia di oli usati che consente alle operazioni di rigenerazione degli oli usati di derogare ai limiti vigenti, nel rispetto della normativa comunitaria, fermi restando quelli stabiliti per il parametro PCB/PCT; una novella all'articolo 228 che ridisciplina la procedura per la determinazione del contributo ambientale per il recupero degli pneumatici fuori uso (PFU), affidando quindi tale determina-

zione non più al Ministero dell'ambiente, ma a produttori e importatori di pneumatici o alle loro forma associative.

Nell'ambito poi delle semplificazioni in materia di agricoltura ritiene che sia di interesse della VIII Commissione la disposizione di cui all'articolo 28 che, inserendo un comma 9-*bis* all'articolo 193 del decreto legislativo 152/2006, specifica che taluni trasferimenti di rifiuti non devono essere considerati operazioni di « trasporto » ai fini dell'applicazione della disciplina di cui alla parte quarta del citato decreto. Si tratta in particolare delle operazioni di movimentazione di rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola distanti non più di 10 km, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del deposito temporaneo; di movimentazione di rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 c.c. dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo, che, nel caso di specie, può avvenire non necessariamente nel luogo di produzione ma anche presso un sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola di cui gli stessi sono soci.

Nella sezione invece recante altre disposizioni di semplificazione l'articolo 44 interviene in materia di interventi di lieve entità prevedendo l'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, di un regolamento di delegificazione (su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) volto a dettare modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 139/2010 di disciplina del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, al fine di rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità e di operare ulteriori semplificazioni procedurali,

ferme comunque le esclusioni previste dalla legge n. 241 del 1990, in particolare la segnalazione certificata di inizio attività – SCIA – nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e l'inapplicabilità del silenzio-assenso nei procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico e l'ambiente. L'articolo 44 incide inoltre sul comma 1-*ter* dell'articolo 181 del decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), al fine di escludere l'applicabilità delle sanzioni penali previste dall'articolo 181, comma 1-*bis*, lettera a), in taluni casi nei quali venga accertata la compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa competente.

Infine all'interno delle disposizioni del Titolo II recante disposizioni in materia di sviluppo, l'articolo 53 reca disposizioni sulla modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e sulla riduzione dei consumi e sul miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia. In particolare l'articolo prevede l'approvazione di un « Piano nazionale di edilizia scolastica » entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto e, nelle more dell'approvazione di tale Piano, di un « Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti e di costruzione di nuovi edifici scolastici », nonché l'adozione di misure per il miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia negli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, università ed enti di ricerca entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto sulla base di linee guida che dovranno essere predisposte entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Si demanda, inoltre, a un decreto interministeriale – da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto – la definizione delle norme tecniche-quadro con gli indici minimi e massimi di funzionalità urbanistica, edilizia e didattica, allo scopo di adeguare la normativa tecnica vigente agli standard europei e alle più moderne concezioni di impiego degli edifici scolastici.

L'articolo 56 invece con una novella al comma 1 dell'articolo 54 del decreto legge n. 78/2010, eleva dal 4 all'11 per cento la

quota massima delle risorse utilizzabili per la prosecuzione delle attività riguardanti l'Expo Milano 2015 indicate all'articolo 41, comma 16-*quinquiesdecies*, del decreto-legge 207/2008 a valere su quelle autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 112/2008 e destinate al finanziamento delle opere delle quali la Società Expo 2015 S.p.A. è soggetto attuatore.

In conclusione fa altresì presente che afferiscono anche agli ambiti di competenza della VIII Commissione le disposizioni di cui all'articolo 2, che, con una modifica all'articolo 19 della legge n. 241/1990, stabilisce che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sia corredata dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati non più in via generale, ma solo ove previsto dalle norme di settore, e all'articolo 14 che detta i principi cui deve ispirarsi l'attività delle pubbliche amministrazioni in materia di controlli sulle imprese, comprese quelle agricole, ad esclusione dei controlli in materia fiscale e finanziaria, per i quali continuano ad applicarsi le normative vigenti.

Nell'auspicare un sereno e costruttivo dibattito, si riserva di integrare la relazione con le modifiche che dovessero essere introdotte nel corso dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni di merito.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 3681 e abb.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Tommaso Foti, aveva illustrato il provvedimento in titolo.

Tommaso FOTI (PDL), *relatore*, nel richiamare quanto detto nella seduta di ieri formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*), diretta a far sì che si modifichi la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, del provvedimento, in modo da tenere debitamente conto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di governo del territorio.

Raffaella MARIANI (PD), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, ricorda che già in occasione del primo esame del provvedimento aveva richiamato l'attenzione sulla necessità di procedere alla localizzazione e alla realizzazione di infrastrutture essenziali allo sviluppo del Paese, come quelle oggetto del testo in esame, comunque nel rispetto della normativa urbanistica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere formulata dal relatore.

Sui lavori della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che è stata testè comunicata l'indisponibilità sopravvenuta del rappresentante del Governo a partecipare alla seduta di interrogazioni iscritta all'ordine del giorno odierno della Commissione.

Salvatore MARGIOTTA (PD), nello stigmatizzare l'assenza del rappresentante del Governo necessaria per procedere allo svolgimento delle interrogazioni, auspica che le interrogazioni oggi inserite in calendario possano essere svolte in tempi ravvicinati.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.25 alle 14.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

*5-05928 Misiti: sull'ambito del territorio
ottimale n. 2 (Lazio Centrale) ATO2.*

*5-06137 Margiotta: sulle iniziative riguar-
danti il dissesto idrogeologico in Basilicata.*

*5-04036 Tommaso Foti: iniziative per la
sistemazione idrogeologica di talune aree
nel comune di Agazzano.*

ALLEGATO

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche (Ulteriore nuovo testo unificato C. 3681 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3681 ed abbinate, recante « Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche »;

ribadito il giudizio positivo, già contenuto nel parere espresso dalla VIII Commissione nella seduta del 18 ottobre 2011, sull'importanza di un'iniziativa legislativa che va nella giusta direzione di migliorare la dotazione infrastrutturale del Paese e di porre al centro delle politiche del settore dei trasporti gli obiettivi dello sviluppo dell'intermodalità e della sostenibilità ambientale del sistema;

preso atto con soddisfazione dell'accoglimento da parte della Commissione di merito delle due proposte contenute nel citato parere della VIII Commissione del 18 ottobre 2011, la prima diretta a garantire l'assoggettamento del Piano generale per l'intermodalità alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) e la seconda volta a snellire, ove possibile, le procedure relative allo svolgimento delle attività di gestione dei rifiuti speciali e di

stoccaggio delle merci pericolose all'interno delle piattaforme logistiche territoriali;

rilevata, tuttavia, la problematicità della disciplina urbanistica contenuta nell'articolo 8, comma 1, che sembra ledere la competenza legislativa delle regioni in materia di governo del territorio, le competenze amministrative dei comuni e delle regioni relativamente all'approvazione e alla variazione degli strumenti urbanistici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

si modifichi la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, tenendo conto del riparto di competenze fra lo Stato e le regioni in materia di governo del territorio, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché della disciplina che regola l'esercizio delle competenze comunali e regionali nei procedimenti amministrativi di variazione degli strumenti urbanistici.